

Concessioni demaniali marittime → Corte dei conti, Sez. reg. contr. Liguria n. 76/2025

L'inquadramento della recente decisione della Corte dei conti impone un previo esame della più recente evoluzione giurisprudenziale in tema di concessioni demaniali marittime.

- Le sentenze della A.P. 17-18/2021 hanno cristallizzato il principio di **DISAPPLICAZIONE**, da parte del giudice e della PA, **di qualsiasi legge interna che consenta la proroga automatica** delle concessioni demaniali marittime, in violazione dell'art. 12 della **direttiva Bolkestein**, cui si riconosce **efficacia self-executing**.
- Successivamente il Governo nomina un TAVOLO TECNICO, che attesta come il **demanio marittimo non sia una risorsa scarsa**, quindi, **non sarebbe assoggettato alla direttiva**.
- Si apre la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.
- **CDS n. 4479/2024** si pronuncia con la volontà di mettere un punto sulla vicenda, chiarendo una serie di dubbi: malgrado i risultati del tavolo tecnico, la CGUE ha stabilito che, per valutare se una risorsa sia o meno scarsa, **è necessario fare riferimento non tanto a un criterio quantitativo** – come ha fatto la relazione del Governo – **ma qualitativo, che consideri il pregio dell'area, la collocazione geografica** ecc. Quindi, dal momento che la relazione non ha applicato un criterio qualitativo, non può acquisire rilievo al fine di stabilire se la risorsa è scarsa o meno, **di conseguenza trovando piena applicazione la direttiva**.
 - Quand'anche nel singolo comune la risorsa non fosse scarsa e non si applicasse la direttiva, in ogni caso sarebbe **necessario avviare una procedura selettiva**, sussistendo un **INTERESSE TRANSFRONTALIERO ex art. 49 TFUE**, nonché imponendolo i principi costituzionali (proporzionalità, par condicio, trasparenza, concorrenza).
 - Una volta avviata gara, è consentita solo la **PROROGA TECNICA (l. 118/2022, art. 3)**: la proroga tecnica delle concessioni in atto **vale solo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della gara e solo se la gara è già stata avviata**, come per i contratti a evidenza pubblica.
- **C. cost. n. 109/2024** si allinea rispetto al ragionamento sviluppato dal CDS, dichiarando l'illegittimità costituzionale della legge regionale siciliana che proroga i termini per chiedere la proroga delle concessioni, di fatto prorogando le concessioni. La Consulta riscontra una violazione dell'art. 117 Cost., in quanto il legislatore regionale deve esercitare il suo potere legislativo in conformità con il diritto UE.
- In tale dibattito ermeneutico, si colloca la decisione della **Corte dei conti, Sez. reg. contr. Liguria n. 76/2025**¹.
 - **Art. 115, d. lgs. 112/1998 = le funzioni amministrative sul demanio marittimo** sono state trasferite dallo Stato **alle regioni e agli enti locali**.
 - L.R. Liguria n. 13/1999 ha attribuito ai Comuni le competenze relative al rilascio e rinnovo di concessioni di beni del demanio marittimo in ambito portuale.
 - Sul punto, si registra l'innovazione normativa del **D.L. n. 131/2024**, che ha ESPUNTO dal campo di applicazione degli artt. 3 e 4 e delle relative procedure le **CONCESSIONI PER LA NAUTICA DA DIPORTO**, inclusi i punti di ormeggio e rimessaggi a secco.
 - Tali peculiari concessioni rimangono regolate dal Codice della navigazione e **dal d.P.R. n. 509/1997**, pertanto, è necessario l'espletamento di **PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA PER IL RELATIVO RILASCIO**, ivi disciplinate.
 - Nel caso di specie, la gestione del porto turistico è stata AFFIDATA IN VIA DIRETTA AD UNA SOCIETÀ IN HOUSE controllata dal Comune.
 - Dubbio: quali sono i **rapporti tra il concessionario ed i terzi interessati ad acquisire diritti di godimento sulle aree** che compongono tale compendio demaniale?
 - **COMUNI: titolari di FUNZIONI AMMINISTRATIVE relative alla disciplina dei CRITERI E DELLE CONDIZIONI DI ASSEGNAZIONE**, che dovranno poi essere **rispettati nella stipula dei singoli contratti** di ormeggio tra gestori e terzi utilizzatori.

¹ Cfr. aggiornamento 3.11.25

- Tra tali contratti, vi sono le **concessioni “in uso particolare”**, con cui si concede l’uso a favore di un soggetto, in modo da escludere la possibilità di utilizzo da parte di altri.
- Il Comune deve rispettare i **principi generali del procedimento amministrativo**:
 - Operare una valutazione ponderata di tutti gli interessi coinvolti.
 - Assolvere adeguatamente all’**obbligo di motivazione**, a tutela degli utenti utilizzatori o aspiranti tali, nonché per i potenziali contenziosi che potrebbero sorgere (es. motivazione della differenziazione delle tariffe di ormeggio tra diverse categorie di utenti).
- I criteri possono essere individuati tanto in un **Regolamento**, quanto con lo stesso **atto di concessione**.
- La PA, dunque, nell’esercizio della propria potestà discrezionale, potrà apprezzare se, ai fini dell’assegnazione dei singoli beni che compongono il compendio demaniale, risponda all’interesse pubblico concretamente perseguito il riconoscimento di posizioni di preferenza e/o di condizioni economiche agevolate a favore di soggetti terzi, osservando i principi di imparzialità e parità di trattamento, nonché mirando ad assicurare la corretta gestione finanziaria e patrimoniale dell’Ente e dei suoi organismi partecipati ed evitare un ingiustificato nocumento al pubblico erario.